

TRIBUNALE DI AREZZO
CANCELLERIA DELLE ESECUZIONI IMMOBILIARI

Giudice delle Esecuzioni: **Dott. Federico Pani**

Esecuzione Immobiliare **N.R.G.E.I. 63/2024**

Procedura esecutiva immobiliare a carico di: [REDACTED]

Creditore Procedente: **AMCO ASSET MANAGEMENT COMPANY SPA**

In riferimento alla Convenzione di Lottizzazione, si comunica quanto segue:

Le opere di urbanizzazione primarie e secondarie, come previste nella suddetta Convenzione, sono state tutte completate, confermato anche dal Tecnico Comunale a seguito del colloquio avuto in data 24 c.m. Inoltre, è stato accertato che la suddivisione dei lotti fondiari edificabili è stata realizzata in tempo utile, in quanto, senza tale suddivisione, non sarebbe stato possibile proseguire con la costruzione dei fabbricati. Di conseguenza, è stato effettuato il frazionamento delle particelle originarie, atto necessario per identificare le aree da cedere al Comune.

Tuttavia, risulta che ad oggi la cessione gratuita di tali aree al Comune non è ancora avvenuta. Inoltre, a seguito delle verifiche effettuate dal Tecnico Comunale nel proprio database, è stato accertato che le particelle interessate alla cessione non risultano di proprietà dell'esecutata. Questa constatazione è supportata dal contenuto dell'atto di assegnazione, in cui non sono riportate le particelle da cedere.

Per quanto sopra esposto, si ritiene che non esistano pesi o oneri a carico del compendio, pertanto il valore di stima rimane confermato come indicato nella perizia.

Con la presente relazione, la scrivente C.T.U. ritiene di aver assolto alla richiesta.

Con osservanza.

Arezzo, li 25/02/2025

Il CTU

(Geom. Maria Giovanna Clemente)

Firmato digitalmente da
Geom. Maria Giovanna Clemente

Allegati: copia atto Convenzione



Repertorio N. 109.155

Raccolta N. 8.210

27.GIU.1992

CONVENZIONE DI LOTTIZZAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentonovantadue, il giorno nove del mese di giugno

(9 giugno 1992)

in Subbiano, nello studio posto in viale Martiri della Libertà n. 11.

Davanti a me dottor Antonino Fabrizio, notaio in Arezzo, con studio in via Garibaldi nc. 111/1, ed iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Arezzo, senza testi per concorde rinuncia dei comparenti,

sono presenti i signori:

Dini Maurizio, nato a Camaiore il 30 giugno 1943, domiciliato in Subbiano, il quale interviene nella qualità di Sindaco in rappresentanza del COMUNE DI SUBBIANO, codice fiscale: 00274760511, al presente atto autorizzato con delibera del Consiglio Comunale n. 94 dell'11 ottobre 1991, esecutiva ai sensi di legge, della quale io notaio ho preso visione;

- CHERUBINI RITA, nata a Subbiano il 2 gennaio 1931, residente in Subbiano, via Esterna al Centro 10, casalinga, codice fiscale CHR RTI 31A42 I991L;

- TONELLI CANDIDA, nata a Galeata l'8 febbraio 1937, residente a Perugia, via Acquacotta 10, pensionata, codice fiscale TNL CDD 37B48 D867V, la quale interviene al presente atto sia

Registrato in Arezzo
15-6-1992
N. 2105 Vol. 23
L. 106.000

TRASCritto
11-6-1992
R.G. 9418
R.P. 6901
L. 185.000



in proprio e sia quale procuratrice speciale di

- CHERUBINI MARIA CHIARA, nata a Bologna il 7 febbraio 1969, residente a Perugia, via Acquacotta 10, religiosa, codice fiscale CHR MCH 69B47 A944T, in forza di procura speciale a rogito notaio Giuseppe Brunelli di Perugia del 18 ottobre 1991 repertorio 36.900, registrata a Perugia il 25 ottobre 1991 al n. 3597, che in copia conforme trovasi allegata sotto la lettera "A" all'atto da me notaio autenticato il 21 dicembre 1991 repertorio 108.043/8.006, registrato ad Arezzo il 9 gennaio 1992 al n. 95 vol. 1 e trascritto ad Arezzo il 15 gennaio 1992 al n. 1269 Reg.Part.;

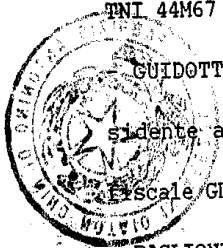
- CHERUBINI RODOLFO, nato a Forlì il 2 agosto 1964, residente a Perugia, via Acquacotta 10, impiegato, codice fiscale CHR RLF 64M02 D704N;

- TEI GIORGIO, nato a Capolona il 26 ottobre 1938, residente in Capolona, via Tortelli 49, commerciante, codice fiscale TEI GRG 38R26 B670R;

- PAGLIAI TINA, nata a Capolona il 27 agosto 1944, residente a Capolona, via Tortelli 49, casalinga, codice fiscale PGL TNI 44M67 B670I;

- GUIDOTTI RAFFAELLO, nato a Capolona il 10 agosto 1938, residente a Capolona, via Bacciano 1, autotrasportatore, codice fiscale GDT RFL 38M10 B670C;

- BAGLIONI ANNA MARIA, nata a Subbiano il 22 luglio 1943, residente a Capolona, via Bacciano 1, casalinga, codice fiscale



BGL NMR 43L62 I991T;

- BACCIARELLI LUIGI, nato a Subbiano il 24 maggio 1930, residente in Subbiano, via Matteotti 19, impiegato, codice fiscale BCC LGU 30E24 I9910;

- BACCIARELLI OVIDIO, nato a Subbiano il 25 agosto 1933, residente in Subbiano, via Esterna al Centro 232, operaio, codice fiscale BCC VDO 33M25 I991A;

i quali ultimi due intervengono a questo atto sia in proprio sia quali procuratori generali della loro madre signora

- MAGGESI GIUSEPPA, nata ad Arezzo il 12 febbraio 1902, residente in Subbiano, via Esterna al Centro 112/a, pensionata, codice fiscale MGG GPP 02B52 A390P, in forza di procura generale ai miei rogiti del 20 novembre 1991 repertorio 107.718/7.908, registrata ad Arezzo il 25 novembre 1991 al n. 4210 vol. 495, che in copia conforme verrà allegata alle note di trascrizione del presente atto;

- LAZZERONI MARIA, nata a Capolona il 4 maggio 1938, residente in Subbiano, via Esterna al Centro 232, casalinga, codice fiscale LZZ MRA 38E44 B670B;

MONTAI GIORGIO, nato ad Arezzo il 20 gennaio 1962, residente a Arezzo, via F. Severi 29, artigiano, il quale interviene al presente atto nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della

- "CASA 2000 - Soc.Coop. a r.l.", iscritta al Registro delle Società del Tribunale di Arezzo al numero 11.388, con sede



legale in Arezzo, via L.B. Alberti n. 5, codice fiscale e Partita I.V.A. n. 01258520517, al presente atto autorizzato con verbale del Consiglio di Amministrazione in data 25 maggio 1992 di cui io notaio ho preso visione;
d'ora in avanti chiamati, per brevità, "lottizzanti";
delle cui identità personali io notaio sono certo.

Premesso:

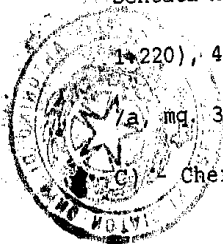
- che i lottizzanti sono proprietari nel Comune di Subbiano, in località "Il Poggio di Sotto", di terreni inseriti in zona classificata C2 "area di espansione a media densità" dal vigente Piano di Fabbricazione, della superficie complessiva di mq. 7.604 (settemilaseicentoquattro) e confinanti con Strada Statale n. 71 Umbro Casentinese, F.lli Bacciarelli, Tei, Paggiari, Cherubini, strada vicinale del chiasso, salvo se altri, e precisamente:

A) - Tonelli Candida per 1/3, Cherubini Rodolfo per 1/3 e Cherubini Maria Chiara per 1/3 sono proprietari dell'area di complessivi mq. 145, rappresentata nel N.C.T. foglio 49, particelle: 392 (già 204/b, mq. 75) e 393 (già 204/c, mq. 70);

B) - Guidotti Raffaello per 1/2 e Baglioni Anna Maria per 1/2 sono proprietarie dell'area di complessivi mq. 2.205, rappresentata nel N.C.T. foglio 49, particelle: 400 (già 290/a, mq.

1.220), 401 (già 290/b, mq. 220), 291 (mq. 330), 391 (già 204/a, mq. 385), 410 (già 373/c, mq. 50);

C) - Cherubini Rita è proprietaria di un'area di complessivi



mq. 993, rappresentata nel N.C.T. foglio 49, particelle: 384 (già 352/a, mq. 507), 387 (già 352/d, mq. 450), 388 (già 352/e, mq. 36);

D) - Bacciarelli Ovidio per 1/4, Lazzeroni Maria per 1/4, Bacciarelli Luigi per 2/4 e Maggesi Giuseppa per l'usufrutto di 1/3, sono proprietari di un'area di complessivi mq. 910, rappresentata nel N.C.T. foglio 49, particelle: 115 (mq. 780), 411 (già 374/a, mq. 130);

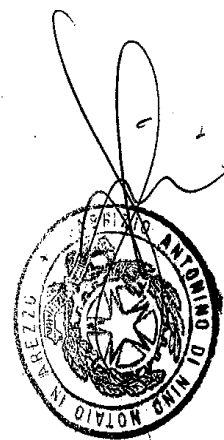
E) - Tei Giorgio per 1/2 e Pagliai Tina per 1/2 sono proprietari di un'area di mq. 15, rappresentata nel N.C.T. foglio 49, particella 397 (già 377/d);

F) - la "Casa 2000 - Soc.Coop. a r.l." è proprietaria di un'area di complessivi mq. 3.336, rappresentata nel N.C.T. foglio 49, particelle: 402 (già 290/c, mq. 226), 403 (già 290/d, mq. 115), 385 (già 352/b, mq. 665), 386 (già 352/c, mq. 611), 395 (già 377/b, mq. 511), 414 (già 381/b, mq. 5), 383 (già 363/b, mq. 44), 396 (già 377/c, mq. 186), 394 (già 377/a, mq. 908), 376 (già 353/b, mq. 65);

- che i sopracitati lottizzanti hanno presentato al Comune di Subbiano in data 1 dicembre 1990 prot. 9761, un piano di lottizzazione atto alla edificabilità dei terreni di cui sopra composto di 10 tavole e una relazione tecnica che trovansi già depositate agli atti del Comune, e più precisamente:

Tav. 1 - Rilievo fotografico;

Tav. 2 - Piano quotato per curve di livello;



- Tav. 3 - Cartografie e stralci Piano di Fabbricazione e Norme Tecniche di Attuazione;
- Tav. 4 - Piano particellare ed elenco delle proprietà;
- Tav. 5 - Schema di lottizzazione;
- Tav. 6 - Disposizione planivolumetrica dei lotti;
- Tav. 7 - Schema delle fognature: acque bianche e nere; canalizzazioni acquedotto e metanodotto;
- Tav. 8 - Tracciati ill.ne pubblica, S.I.P. ed ENEL;
- Tav. 9 - Assonometria volumetrica;
- Tav. 10 - Integrazione richiesta dalla Commissione Edilizia.

Tutto ciò premesso,

da considerare parte integrante e sostanziale del presente atto, i lottizzanti

SI IMPEGNANO

nei confronti del Comune di Subbiano, per sé od aventi causa, ad attuare ai sensi della legge 6 agosto 1967 n. 765 art. 8, la lottizzazione a scopo edificatorio dell'area di loro proprietà posta in Comune di Subbiano, località Il Poggio di Sotto della superficie di mq. 7.604, così come meglio descritta nelle premesse di questo atto.

La lottizzazione avverrà con tutti gli impegni ed obblighi in appresso previsti, con precisazione che tutti gli impegni di carattere finanziario ed economico relativi alla lottizzazione o meglio specificati nel presente atto faranno carico a tutti i proprietari lottizzanti.



In particolare ai proprietari lottizzanti faranno carico:

- 1) - a) - La cessione gratuita entro i termini stabiliti delle aree necessarie alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, precisate dall'art. 4 della legge 29 settembre 1964 n. 847, nonché la cessione gratuita delle aree di cui alle opere di urbanizzazione secondaria nei limiti di cui al successivo punto 2 lettera c);
- b) - L'assunzione degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e di una quota delle opere di urbanizzazione secondaria relative alla lottizzazione e di quelle opere che siano necessarie per l'allacciamento della zona ai pubblici servizi; la quota è determinata in proporzione alla quantità ed alle caratteristiche degli insediamenti della lottizzazione;
- c) - La esecuzione delle opere di cui al precedente paragrafo entro un termine non superiore ad anni 3 (tre);
- d) - La costituzione di congrue garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi scaturenti dalla convenzione.

In particolare rimane stabilito che:

le opere di urbanizzazione primaria da considerarsi a carico dei lottizzanti sono le seguenti:

- strade residenziali;
- spazi di sosta e parcheggio;
- fognature;
- rete idrica;



- rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas;
- pubblica illuminazione;
- spazi di verde attrezzato;

per tali opere, verde attrezzato e parcheggi, sono stabilite le dimensioni minime come segue:

- parcheggi: mq. 2,50 per ogni 100 mc. di volume realizzabile

nella lottizzazione = mc. $9465 \times \text{mq. } 2,50 = \text{mq. } 236,25$

100

- Verde attrezzato: mq. 3,00 per ogni 100 mc. di volume realizzabile nella lottizzazione = mc. $9465 \times \text{mq. } 3,00 = \text{mq. } 283,95$

100

La cessione gratuita al Comune di tutte le aree relative alle opere di urbanizzazione primaria, quali risulteranno dai grafici di progetto approvato dalla Amministrazione Comunale, deve avvenire quando il Comune ne faccia richiesta e comunque al più tardi entro 90 giorni dall'avvenuto collaudo delle opere cui tali opere sono state destinate.

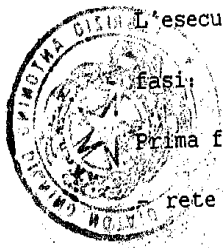
e) - La esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria deve avvenire a cura e spese dei lottizzanti e nel rispetto delle caratteristiche tecniche e costruttive precisate nei relativi grafici e nell'apposito disciplinare.

L'esecuzione di cui alla precedente lettera d) avverrà in due

fasi:

Prima fase: verranno eseguiti:

rete di fognatura mista completa, previo allacciamento al



collettore fognario del Palazzo - Ponte Caliano, o realizzazione di apposito depuratore, o rispetto del progetto approvato;

- opere stradali: tutte ad eccezione dello strato di usura delle carreggiate, della pavimentazione e della zanella;

- impianto di illuminazione pubblica, palificazione, eventuali canalizzazioni e cabine di trasformazione della rete di illuminazione;

- movimenti terra e piantagioni di alto fusto attualmente previste nelle aree destinate a verde pubblico attrezzato;

- rete di impianto idro-potabile;

- canalizzazione per la distribuzione della energia elettrica, di servizio telefonico ed eventuale cabina di trasformazione;

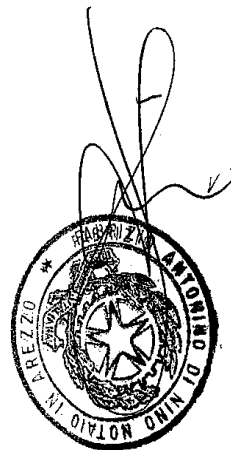
- parcheggi pubblici e segnalazioni stradali.

Durante questa fase la pavimentazione dei marciapiedi sarà eseguita provvisoriamente mediante stesa di misto di fiume e di cave e rifinito con inerti a granulometria decrescente quali pietrischetto, graniglie, etc.

- Seconda fase: verranno eseguite le restanti opere e cioè:

- opere stradali: manto di usura delle carreggiate, pavimentazione definitiva dei marciapiedi e della zanella;

- impianto di illuminazione pubblica: armatura, apparecchi luminosi ed allacciamenti necessari a rendere funzionante l'opera;



- impianto di distribuzione dell'energia elettrica e della rete telefonica previste nelle canalizzazioni predisposte nella prima fase;

- sistemazione delle aree verdi con manto erboso, siepi, etc.;

- segnalazione stradale.

f) - L'avvenuta esecuzione delle opere a perfetta regola d'arte, della prima fase, deve risultare da apposita attestazione del Comune da rilasciare su richiesta degli interessati e previo collaudo dell'Ufficio Tecnico Comunale.

g) - Soltanto dopo il rilascio di tale attestazione, deve essere effettuata la divisione delle aree in lotti fondiari edificabili e può essere iniziata la esecuzione delle opere della seconda fase.

h) - A garanzia della completa esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria, è stabilita la costituzione di una garanzia finanziaria provvisoria pari al costo medio regionale per opere di urbanizzazione primaria per interventi residenziali di cui alla tabella A/1 legge n. 6 Regionale e cioè in f. 7.614 a mc. edificabile pari a f. 72.066.510 (settantadue milioni sessantaseimilacinquecentodieci); da integrarsi da parte dei lottizzanti all'atto della presentazione del computo metrico estimativo delle opere di urbanizzazione primaria, che deve avvenire antecedentemente l'inizio dei lavori delle opere relative alla prima fase.



Nel caso in cui il computo metrico estimativo delle opere di urbanizzazione primaria sia di costo inferiore alla cauzione provvisoria versata in numerario o prestata mediante fidejussione, non si farà luogo a rimborso, se versata in numerario, ed il Comune dovrà richiedere all'Istituto che ha dato la fidejussione il versamento alla Tesoreria Comunale della differenza tra l'importo della cauzione provvisoria e l'importo delle opere di urbanizzazione primaria, se prestata mediante fidejussione.

1) - La detta garanzia dovrà essere prestata mediante deposito in numerario presso la Tesoreria Comunale, nel quale caso gli interessi maturandi spetteranno ai depositanti, oppure mediante polizza fidejussoria rilasciata da Istituto Bancario o Assicurativo.

1) - Fermo restando il termine massimo previsto in 3 anni per la ultimazione delle opere di urbanizzazione è opportuno che le opere relative alla seconda fase siano realizzate contemporaneamente alla costruzione degli edifici.

m) - Nel caso di inadempienza da parte dei lottizzanti, l'Amministrazione Comunale, previa intimazione con assegnazione di un termine di mesi 6, avrà la facoltà di sostituirsi ai lottizzanti stessi nella esecuzione delle opere avvalendosi, per risarcirsi delle spese, della cauzione anzidetta senza alcuna autorizzazione da parte dei lottizzanti e con il pieno diritto ad adire le vie giudiziarie per ottenere il rimborso



delle spese eccedenti la garanzia finanziaria come sopra costituita.

n) - Fino alla eventuale cessione al Comune delle aree di cui alla lettera a), la efficienza e la manutenzione delle opere di urbanizzazione primaria devono essere assicurate dai lottizzanti o loro aventi causa.

o) - La garanzia finanziaria di cui alla lettera h) sarà svincolata soltanto a regolare avvenuta esecuzione delle opere di cui alla seconda fase attestate come sopra, nonché ad avvenuta cessione gratuita al Comune di tutte le aree relative alle opere di urbanizzazione primaria.

2) - Per la quota a parte delle urbanizzazioni secondarie è stabilito:

a) - che le previsioni del programma, per quanto riguarda gli spazi destinati ad opere di urbanizzazioni secondarie a livello di quartiere, sono le seguenti:

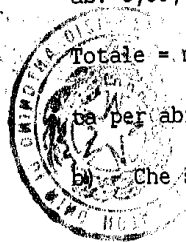
per l'istruzione: asili nido, scuola materna, elementare e media: mq./ab. 4,50;

per le attrezzature di interesse comune, religioso, culturali: mq./ab. 2,00;

per spazi pubblici attrezzati per il gioco e lo sport: mq./ab. 6,00;

Totale = mq./ab. 12,50 (metriquadrati dodici virgola cinquanta per abitante).

che seguendo il criterio determinato dal D.M. (Ministero



dei Lavori Pubblici) 2 aprile 1968 vengono assegnati in media 100 mc. di volume ad abitante.

c) - Che pertanto essendo stabilito in mq. 12,50 per ogni 100 mc. di volume realizzabile nella lottizzazione, la quota a parte di area per la urbanizzazione secondaria da cedere gratuitamente al Comune da parte dei lottizzanti è, quindi, di mq. 1.183,125 (millecentoottantatre virgola centoventicinque).

d) - Che in mancanza di tutta o parte di tale quantità di area all'interno della lottizzazione è facoltà dei lottizzanti, previo accordo con l'Amministrazione Comunale, di acquistare o cedere al Comune una corrispondente quantità di terreno nelle vicinanze della lottizzazione e destinato dal Programma di Fabbricazione a tali servizi, o di versare una somma pari al valore della quantità di area da acquistare; in questo ultimo caso, il valore dell'area sarà determinato di anno in anno dalla Amministrazione Comunale.

Per l'anno 1991 è stato determinato con delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 19 febbraio 1990 in f. 19.000 al metroquadrato per la zona di Subbiano.

e) - Che la cessione di tali aree per mq. 1.183,125 o il versamento della equivalente somma pari a f. 22.479.375, deve essere avvenuta al momento della stipula della convenzione.

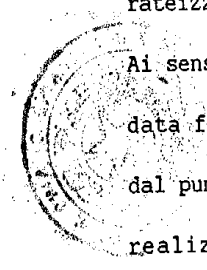
- Oneri di urbanizzazione secondaria

f) - Che in relazione alla tabella A/1 della L.R. n. 60 e



della delibera n. 111 del Consiglio Comunale in data 15 giugno 1989 e n. 3 della Giunta Municipale dell'8 gennaio 1991, riguardanti i costi comunali delle opere di urbanizzazione secondaria per insediamenti residenziali di espansione, saturazione e centri storici previsti dagli strumenti urbanistici, l'onere spettante ai lottizzanti, relativo alle opere di urbanizzazione secondaria, è determinato in f. 9.465 (novemilaquattrocentosessantacinque) a metro cubo, edificabile per complessive f. 87.967.710 (ottantasettemilioninovecentosessantasettemilasettecentodieci).

g) -- L'onere globale di spesa, cioè il complessivo di spesa relativo alle opere di urbanizzazione secondaria della presente lottizzazione pari a f. 87.967.710 (ottantasettemilioninovecentosessantasettemilasettecentodieci) per mc. 9.465 da realizzare, può essere corrisposto in 4 rate semestrali, di cui una pari a f. 21.991.928, da pagarsi all'atto del rilascio della prima concessione edilizia ricadente nella lottizzazione prevista dal presente atto e con presentazione di polizza fidejussoria di f. 65.975.783 a garanzia del pagamento rateizzato della rimanente parte del contributo dovuto.



Ai sensi dell'articolo 11 della legge 28 gennaio 1977 n. 10 è data facoltà ai lottizzanti di sostenere gli oneri previsti dal punto F (oneri di urbanizzazione secondaria), mediante la realizzazione di opere di urbanizzazione risultante da un progetto da approvarsi da parte della Giunta Municipale, con

le garanzie e modalità già previste per le opere di urbanizzazione primaria.

All'effetto di quanto sopra, quindi, ed in esecuzione della delibera della Giunta Municipale n. 140 del 10 aprile 1992, esecutiva a norma di legge, a scomputo totale degli oneri di urbanizzazione secondaria dovuti, i lottizzanti dovranno realizzare le opere di collegamento ed allacciamento della zona ai servizi esistenti, previste nel Piano Regolatore Generale, come da elaborati tecnici presentati al Comune in data 26 marzo 1992 a firma del geom. Roberto Rodino, per l'importo di f. 87.967.710.

L'Ufficio Tecnico Comunale è incaricato di vigilare affinché i lavori vengano realizzati a regola d'arte.

Le opere realizzate saranno collaudate e trasferite al Comune assieme alle opere di urbanizzazione primaria, con le stesse modalità previste nella presente convenzione.

Fino all'avvenuto trasferimento al Comune delle opere realizzate, la manutenzione delle stesse farà carico ai proprietari lottizzanti.

A garanzia della regolare esecuzione di dette opere i lottizzanti dovranno prestare garanzia fidejussoria o in numerario per l'importo di f. 87.967.710 che verrà svincolata ad avvenuto collaudo delle stesse.

I lottizzanti, fermi restando i dati di Piano di Fabbricazione, si riservano la possibilità di riconsiderare l'interno



dei lotti edificabili mediante l'accorpamento di lotti contigui o la scissione di lotti in due parti; precisando altresì che la tipologia degli edifici riportati sui grafici di progetto è puramente indicativa.

Inoltre in applicazione della circolare della Regione Toscana n. 9.834/2.302.4 del 27 maggio 1972 riguardante gli impianti telefonici nelle opere di urbanizzazione nelle convenzioni per lottizzazioni, gli impianti e i manufatti intesi a realizzare l'allacciamento telefonico delle aree lottizzate alla rete telefonica generale rientrano tra quelli della disposizione della legge 6 agosto 1967 art. 8 comma 2° e sono perciò posti a carico del lottizzante.

La presente convenzione mentre vincola immediatamente i proprietari del terreno, diverrà impegnativa per il Comune di Subbiano soltanto dopo che avrà riportato le prescritte approvazioni da parte degli uffici competenti.

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico dei lottizzanti pro-quota parte tra loro.

Le parti delegano per l'apposizione della firma a margine dei fogli intermedi del presente atto i signori Dini Maurizio e

Montai Giorgio.



Del presente atto ho dato lettura, ai comparenti, i quali da me richiesti lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà e con me notaio lo sottoscrivono.

Scritto a macchina, con nastro indelebile, da persona di mia fiducia ed in piccola parte a mano da me notaio su quattro fogli di cui scritte pagine sedici circa.

MAURIZIO DINO - CHERUBINI RITA - TONELLI CANDIDA - CHERUBINI
RODOLFO - TEI GIORGIO - PAGLIAI TINA - GUIDOTTI RAFFAELLO -
BAGLIONI ANNA MARIA - BACCIARELLI LUIGI - BACCIARELLI OVIDIO
- LAZZERONI MARIA - MONTAI GIORGIO - ANTONINO FABRIZIO NO-
TAIO

Copia conforme all'originale che si rilascia

per

in esenz.

Arezzo 25 GIUGNO 1992

[Handwritten signature]



